



UNIMORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

PROVVEDIMENTI PER EMERGENZA COVID A TUTELA EQUILIBRI BILANCIO 2020 2022

Prof. Claudio Malvasi

Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 (GU n. 190 del 30 luglio 2020) è stato prorogato fino al **15 ottobre 2020** lo stato di emergenza connesso al diffondersi del COVID-19

ELENCO DEI PRINCIPALI DECRETI LEGGE EMANATI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19

Decreto legge	Legge di conversione	Nome
DL n. 18/2020 del 17/03/2020	Legge n. 27/2020	Decreto Cura-Italia
DL n. 34/2020 del 19/05/2020	Legge n. 77/2020	Decreto Rilancio
DL n. 76/2020 del 16/07/2020	Legge n. 120/2020	Decreto Semplificazioni
DL n. 104/2020 del 14/08/2020	in corso di conversione	Decreto Agosto
DL n. 111/2020 del 08/09/2020	in corso di conversione	Decreto Scuola
DL 117/2020 del 11/09/2020	in corso di conversione	Decreto elezioni-scuola



APPROVAZIONE DUP 2021/2023

Termine ORDINATORIO, non PERENTORIO

**Indicazioni per chi
approva il DUP entro
il 30 settembre 2020**

Va contestualmente approvato lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL.

Il programma triennale dei lavori pubblici può essere approvato anche dopo l'approvazione del bilancio (Decreto MIT 16 gennaio 2018 , n. 14).

Il programma triennale del fabbisogno del personale, modificato ai sensi del DPCM 8/05/2018, può essere inserito per le annualità 2021 e 2022. Tutti gli altri documenti di programmazione possono essere inseriti facendo slittare quelli del triennio 2020/2022.



PREVISTA Proroga l'approvazione del DUP 2021/2023 dal 30 settembre al 30 novembre 2020

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022



Doppia salvaguardia?



SI

Salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'art. 193 TUEL adottata **entro il 31 luglio 2020**

NO

NON adottato una seconda delibera di riequilibrio, a meno che non previsto nel regolamento

ADOTTO ENTRO IL 30 NOVEMBRE



Per i comuni deficitari il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è differito al 31 ottobre 2020



LA VARIAZIONE DELLE TARIFFE DOPO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Dopo l'approvazione del bilancio non è più possibile variare le tariffe dei servizi a domanda individuare e le aliquote/tariffe dei tributi locali. Uniche eccezioni:

- a) in sede di salvaguardia, ai sensi dell'art. 193 del TUEL, si possono aumentare le aliquote dei tributi locali per garantire gli equilibri;
- b) in caso di rilevante aumento dei costi dei servizi, gli enti possono aumentare le tariffe dei servizi pubblici, senza effetto retroattivo (art. 54, comma 1-bis, DLgs. 446/1997).

È possibile tuttavia variare le aliquote/tariffe prima che sia spirato il termine per l'approvazione del bilancio (quest'anno fissato al 30 settembre 2020)? Secondo la Corte dei conti Emilia-Romagna (deliberazione n. 20/2019) se la decisione di variare le aliquote/tariffe discende da una scelta discrezionale dell'ente, essa è possibile solo riapprovando integralmente il bilancio di previsione.

LA TARI

L'intreccio dell'avvio delle competenze di ARERA e della normativa emergenziale, sta facendo emergere un vero e proprio caos nella gestione della TARI per il 2020



REGOLAMENTO

Entro il termine è al 30/9/2020 cioè medesimo termine approvazione bilancio

PEF E TARIFFE 2020

L'art. 107, comma 5 del d.l. 18/2020 concede agli enti una doppia opzione:

Approvare PEF e tariffe 2020 entro il termine di approvazione del bilancio

Applicare per il 2020 le tariffe 2019, rinviando a dicembre l'approvazione del PEF per il 2020. Il conguaglio sarà effettuato sulle annualità successive

**OCCORRE UNA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE**



PEF E TARI-TCP: L'OPZIONE DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 18/2020

L'articolo 107, comma 5, del d.l. 18/2020 consente ai comuni di applicare per il 2020 le tariffe della TARI/TCP applicate nel 2019, rinviando al 31/12/2020 la determinazione del PEF da parte dell'ente territorialmente competente. Le novità connesse all'introduzione del nuovo MTR e la mole di lavoro posta a carico degli ETC sta orientando la maggior parte degli enti a rinviare a dicembre l'approvazione del PEF, prorogando per quest'anno le tariffe del 2019.

**Entro il 30
SETTEMBRE 2020**

Modifica del regolamento TARI/TCP

Conferma tariffe TARI/TCP 2019

Approvazione riduzioni/agevolazioni (se non già disposto)

Entro il 31/12/2020

Determinazione del PEF 2020 da parte dell'ETC

2021/2023

CONGUAGLIO RISPETTO ALLE ENTRATE TARIFFARIE 2020



PEF E TARI-TCP: L'OPZIONE DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 18/2020

La decisione di prorogare per il 2020 le tariffe della TARI/TCP applicate per il 2019 di fatto non garantisce più la copertura dei costi del servizio indicati nel PEF. A ciò si deve aggiungere che il PEF, che sarà determinato secondo il MTR di ARERA, non corrisponderà necessariamente alle spese sostenute in bilancio per il servizio rifiuti.

SPESE PER SERVIZIO
RIFIUTI ISCRITTE IN
BILANCIO

Stabilite in base ai contratti
di servizio in essere



PEF SECONDO MTR
ARERA

Non ancora determinato.
ARERA modificherà l'MTR a
fine giugno



ENTRATE DA TARIFFE
TARI 2019 (prorogate)

Le tariffe non garantiscono
più la totale copertura del
PEF perché paramtrate
alla base imponibile 2019

La differenza tra l'entrata tariffaria (ruolo TARI) e le spese per il servizio rifiuti dovrà essere finanziata con risorse del bilancio, per poi essere eventualmente recuperata nei prossimi anni (limitatamente alle riduzioni obbligatorie)

Inoltre l'applicazione di
riduzioni (obbligatorie e non)
alle utenze non domestiche
chiuso a causa COVID-19
determinerà una ulteriore
perdita di gettito



LA VALIDAZIONE DEL PEF

I comuni che rivestono anche il ruolo di ETC (ente territorialmente competente) devono redigere, validare e determinare il PEF prima di trasmetterlo ad ARERA. Secondo ARERA la validazione del PEF può essere affidata all'organo di revisione economico finanziaria dell'ente.

*Ai Signori Sindaci
Assessori di competenza
Segretari Comunali
Responsabili di settore
Organi ANCI Lombardia*

Oggetto: validazione Piani Economici Finanziari Tassa Rifiuti

Gentilissimi, in risposta ad un quesito posto da ANCI Lombardia in data 27 luglio 2020, l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo alla possibilità di "considerare l'organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei PEF".

In conseguenza di questo parere, si ritiene che i Comuni che non siano nelle condizioni di avvalersi di altre soluzioni, descritte dalle delibere ARERA n. 443/2019 e n. 57/2020, possano trasmettere all'Autorità, a titolo di validazione, il parere che l'organo di revisione dell'ente deve necessariamente esprimere sulla delibera di approvazione del Piano Economico Finanziario della tassa/tariffa rifiuti.

Il fondo per le funzioni fondamentali


Le novità del decreto agosto e altri provvedimenti

L'articolo 106 del DL 34/2020 ha istituito il Fondo per le funzioni fondamentali (cosiddetto «fondone») destinato a ristorare i comuni e le province del mancato gettito delle entrate a causa emergenza COVID-19 e sostenere, contemporaneamente, le spese per l'erogazione dei servizi fondamentali.

Con il DL 104/2020 sono state stanziati ulteriori risorse, che saranno ripartite entro il 20 di novembre 2020.

Comparto	Importo DL 34/2020	Acconto (Comunicato 29/05/2020)	Saldo (DM 24 luglio 2020)	Importo DL 104/2020	TOTALE
Comuni	3 miliardi	900 milioni	2,1 miliardi	1,22 mld	4,22 mld
Province e città metropolitane	0,5 miliardi	150 milioni	350 milioni	450 ml	950 ml
Totale	3,5 miliardi	1 miliardo e 50 milioni	2 miliardi e 450 milioni	1,65 mld	5,17 mld

Le novità del decreto agosto e altri provvedimenti



1) ACCONTO DEL 24/05/2020

L'acconto pari al 30% del fondo è stato erogato in attuazione del comma 1 dell'art. 106 direttamente dal Ministero, che ne ha dato notizia con [comunicato del 29 maggio 2020](#). Gli importi sono stati determinati proporzionalmente alle entrate conseguite da ciascun ente nel 2019 afferenti i titoli 1 e 3, tipologia 100 e 200, risultanti dai dati [SIOPE](#).

BANCA DATI SIOPE 2019 (DATI DI CASSA)

Acconto 30%

%

Entrate del titolo I


Entrate del Titolo III Tip 100 e 200

2) RIPARTO DEI 3,5 MILIARDI DEL DL 34/2020

Il riparto dei 3,5 miliardi del fondo funzioni fondamentali è avvenuto a luglio sulla base di:

- a) **DM 16/07/2020** che ha approvato due distinte note metodologiche di stima delle perdite, una per i comuni (allegato A) e una per province e città metropolitane (all. B)
- b) **DM 24/07/2020** che ha approvato gli importi assegnati ai singoli enti

2) RIPARTO DEI 3,5 MILIARDI DEL DL 34/2020: nota metodologica per i comuni



2) RIPARTO DEI 3,5 MILIARDI DEL DL 34/2020: nota metodologica per i comuni

I RISPARMI DA RINEGOZIAZIONE MUTUI NON HANNO PESATO SUL RIPARTO DEL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI

PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO, IL GOVERNO SI E' IMPEGNATO A RIMBORSARE INTEGRALMENTE LE PERDITE DI GETTITO EFFETTIVAMENTE REGISTRATE, PER QUESTO NON E' STATA CONSIDERATA NEL RIPARTO DEL FONDONE

IL FONDO ASSEGNATO AI COMUNI COPRE IL 75% DELLE PERDITE STIMATE DAL TAVOLO TECNICO. L'IMPORTO EROGATO AD OGNI COMUNE CON IL SALDO GARANTISCE UNA SOMMA PARI A 18 EURO PER ABITANTE

3) RIPARTO DELLA SECONDA QUOTA ASSEGNATA DAL DL 104/2020

L'art. 39 del DL 104/2020 ha stanziato ulteriori risorse per il fondo funzioni fondamentali, ed in particolare:

- 1,22 miliardi a favore dei comuni
- 450 milioni a favore di province e città metropolitane

IL RIPARTO SARA' DISPOSTO ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2020, SULLA BASE DELLA PROSECUZIONE DEL LAVORO IMPOSTATO DAL TAVOLO TECNICO

4) VARIAZIONE DI BILANCIO PER REGOLAZIONI DEL FONDO

Le variazioni di bilancio connesse all'attribuzione delle risorse del fondone potranno essere disposte entro il mese di dicembre 2020, in deroga all'art. 175, comma 2, del Tuel. La previsione si è resa necessaria in quanto l'assegnazione entro il 20 di novembre della seconda quota potrebbe non consentire agli enti di inserire l'importo nella variazione in approvazione entro il 30 novembre.




2020



6) CERTIFICAZIONE ENTRO IL 30 APRILE 2021

L'art. 39 del DL 104/2020 ha introdotto l'obbligo di certificare le perdite di gettito connesse al COVID-19 entro il 30 aprile 2021 mediante l'applicativo web dedicato al pareggio di bilancio. La certificazione, firmata dal sindaco, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione, dovrà tenere conto:

- della **perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- delle **minori spese**;
- delle **risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese** connesse alla predetta emergenza



Ragioneria
Generale
dello Stato



6) CERTIFICAZIONE ENTRO IL 30 APRILE 2021

In caso di **mancato invio della certificazione**, verrà applicata una sanzione pari al 30% delle somme complessivamente ricevute, da restituire in 10 annualità a partire dal 2022.

Il recupero sarà disposto mediante riduzione del fondo di solidarietà comunale/fondo sperimentale di riequilibrio e, in caso di incapienza, mediante decurtazione degli incassi IMU/IPT.

L'invio tardivo è ammesso ma non dà diritto alla restituzione delle decurtazioni già applicate

**MANCATO INVIO DELLA
CERTIFICAZIONE**



**30% DELLE SOMME
COMPLESSIVAMENTE
RICEVUTE**

5) CONGUAGLIO ENTRO IL 30 GIUGNO 2021

Entro il 30 giugno 2020 verrà disposto il conguaglio delle somme ricevute, tenendo conto di:

- PERDITA DI GETTITO
- ANDAMENTO DELLE SPESE
- CERTIFICAZIONI INVIATE DAGLI ENTI
(rappresentano quindi uno dei parametri presi in considerazione ai fini del conguaglio).



Ciò significa che le somme ricevute a titolo di fondo funzioni fondamentali non possono essere acquisite a titolo definitivo nel bilancio

5) CONGUAGLIO ENTRO IL 30 GIUGNO 2021

La nota metodologica allegato A) al DM 16 luglio 2020 prevede a pag. 2 che:

Nel corso degli esercizi 2020 e 2021 il Tavolo tecnico ex art. 106 del DL 34/2020 continuerà l'attività di monitoraggio in itinere ed ex post, sulla base degli effettivi andamenti dei gettiti, in modo da assicurare il ristoro delle effettive perdite di gettito, al netto delle maggiori/minori spese, in favore di ciascun ente locale. Nel caso in cui il minor gettito stimato risulterà superiore a quello effettivamente realizzato, saranno regolati i reciproci rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nonché all'interno e tra i comparti degli enti locali, sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali

LE UNIONI DI COMUNI

Come richiesto dall'ANCI, il tavolo tecnico nel riparto delle risorse ha preso in considerazione anche le unioni di comuni e le comunità montane (non menzionate dall'art. 106). Le risorse ricevute dovranno essere impiegate da tali enti per compensare i cali di gettito sulle entrate afferenti i servizi trasferiti, evitando così di aumentare le quote a carico dei comuni per garantire il pareggio di bilancio. Qualora, per esigenze di rendicontazione e di regolazione dei rapporti finanziari, dovesse risultare necessario attribuire (anche solo figurativamente) tali risorse ai singoli comuni, sarà necessario individuare dei criteri condivisi di riparto, tenendo conto:

- a) del peso delle singole entrate che hanno concorso all'assegnazione delle risorse;
- b) della territorialità delle entrate acquisite dall'unione/comunità montane per conto degli enti;
- c) di eventuali differenziazioni nelle funzioni svolte per conto dei comuni (ci potrebbero infatti essere comuni che hanno mantenuto in proprio il servizio ed altri che lo hanno trasferito all'unione);
- d) di entrate "proprie" di tali enti (in particolare per le unioni montane).

LA CONTABILIZZAZIONE IN BILANCIO

Le risorse del fondo funzioni fondamentali sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario **E.2.01.01.01.001** «**Trasferimenti correnti da Ministeri**», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie (art. 39, comma 1, DL 104/2020)

ENTRATA	IMPORTO
Fondo funzioni fondamentali (SIOPE E.2.01.01.01.001)	500.000

COME UTILIZZARE IL FONDO?

Il fondo è prioritariamente destinato a coprire le perdite di gettito connesse all'emergenza COVID-19, garantendo l'equilibrio di bilancio.

Lo prevede espressamente il comma 1 dell'art. 39 del DL 104/2020, il quale integra le dotazioni del fondo per *«Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese»*

E' possibile quindi utilizzare il fondo per finanziare maggiori spese? Oppure per coprire riduzioni di entrata disposte autonomamente dagli enti?

COME UTILIZZARE IL FONDO?

L'IFEL, con la [nota di chiarimenti del 5 agosto 2020](#), si era espressa a favore di un *“pieno utilizzo delle risorse via via assegnate per il finanziamento di tutte quelle attività che caratterizzano la normale operatività dell'ente, nonché per le esigenze aggiuntive connesse all'emergenza in atto che non trovino adeguata copertura in assegnazioni specifiche”*. Il riferimento, ovviamente, per IFEL, è la spesa consolidata 2019, senza alcuna distinzione tra funzioni fondamentali e funzioni non fondamentali. Secondo questa interpretazione, le risorse ricevute possono essere impiegate anche per coprire interventi di spesa e non solamente riduzioni sul lato dell'entrata.



Tale interpretazione pare oggi superata dal DL 104/2020 che esclude espressamente la possibilità di finanziare nuove spese in bilancio. Sul punto tuttavia registriamo il recente intervento contenuto nel DL 111/2020

COME UTILIZZARE IL FONDO?

IL FONDO PER LE FUNZIONI FONDAMENTALI può essere utilizzato per:

**PERDITE DI GETTITO
CONNESSE
ALL'EMERGENZA
COVID-19**



**AUTONOME RIDUZIONI
ENTRATE DECISE DALL'ENTE** **DI**

MAGGIORI SPESE
(salva la deroga del DL
111/2020 per il trasporto
scolastico)



**SEBBENE NON VI SIA UN
ESPLICITO DIVIETO, SI
CONSIGLIA DI
ESERCITARE TALE
FACOLTA' CON MOLTA
CAUTELA**

COME UTILIZZARE IL FONDO?

L'unica disposizione che consente di utilizzare il fondo per finanziare le spese è l'art. 2 del DL 111/2020. Tale deroga conferma indirettamente il divieto di finanziare altre spese, se non espressamente autorizzate dal legislatore

DL 111/2020, art. 2. Disposizioni in materia di trasporto scolastico

*1. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, nonché quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. **A tal fine, ciascun comune può destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019.***

LA VARIAZIONE DI BILANCIO

Non è banale interrogarsi come gestire contabilmente la variazione di bilancio connessa al fondo per le funzioni fondamentali, in considerazione del fatto che ogni ente può presentare una situazione differente, ovvero:

- a) registrare perdite superiori alle risorse assegnate
- b) registrare perdite inferiori alle risorse assegnate.

1^ soluzione

MAGGIORI ENTRATE	IMPORTO	MINORI ENTRATE	IMPORTO
Fondo funzioni fondamentali (SIOPE E.2.01.01.01.001)	+283.333	Imu	-100.000
		Irpef	-35.000
		Recupero evasione	-68.333
		Parcheggi	-50.000
		CDS	-30.000
TOTALE A PAREGGIO	+283.333	TOTALE A PAREGGIO	-283.333

In questo caso l'ente utilizza il fondo unicamente per finanziare minori entrate.
L'individuazione delle entrate è demandata all'ente

LA VARIAZIONE DI BILANCIO

2^ soluzione

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI	300.000	Trasporto scolastico	20.000
CDS	-150.000	Fondo perdite COVID-19 (miss. 20-progr. 03)	80.000
PARCHEGGI	-50.000	==	
TOTALE	+100.000	TOTALE	+100.000

In questo caso l'ente accantona il surplus di entrate derivanti dal fondo in capitolo di spesa sulla miss. 20, prgr. 03



Questa soluzione viene preferita dagli enti che non riescono in questo momento ad individuare le perdite di gettito. Occorre tuttavia fare molta attenzione alle ripercussioni sugli equilibri a rendiconto (in quanto gli accantonamenti pesano sul risultato W2)

IL MONITORAGGIO DELLE ENTRATE



APPARE IN OGNI CASO DOVEROSO PER I SERVIZI FINANZIARI ATTIVARE UN COSTANTE MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DELLE ENTRATE DEL BILANCIO 2020, PER COMPRENDERE SE ED IN CHE MISURA IL FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI E' SUFFICIENTE, SUPERIORE O INFERIORE ALLE PERDITE E ADOTTARE QUINDI LE NECESSARIE AZIONI CONTABILI

I ristori specifici

Le novità del decreto agosto e altri provvedimenti

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO E DELLO SPETTACOLO

L'articolo 78 del decreto legge 104/2020 prevede l'esonero della seconda rata dell'IMU scadente a dicembre 2020 e "amplia" la platea di immobili interessati, coinvolgendo anche le strutture destinate a cinema, teatri, discoteche, night-club, sempre a condizione che il proprietario sia anche gestore.

ESONERO ACCONTO IMU 2020 (art. 177, d.l. 34/2020)	ESONERO SALDO IMU 2020 (art. 78, d.l. 104/2020)	Esonero IMU 2021-2022
stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali	IDEM	Non previsto
immobili degli stabilimenti termali	IDEM	
immobili rientranti nella categoria catastale D/2	immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze	
immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi (1)	IDEM	
immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	IDEM	
Non previsto	immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (1)	IDEM
Non previsto	immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili (1)	Non previsto
76,55 milioni	85,95 milioni (complessivi)	9,2 ml per anno

(1) a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO E DELLO SPETTACOLO

D.L. 34/2020 ART. 177

**Esonero
acconto IMU**

Riparto con il [DM
n. 2 del 21 luglio
2020](#).

D.L. 104/2020 ART. 78

**Esonero
saldo IMU**

Riparto entro 60
gg

RISTORO PERDITE IMPOSTA DI SOGGIORNO

	DL 34/2020 Art. 180	DL 104/2020 Art. 40
Fondo ristoro perdite relative a: <ul style="list-style-type: none">• imposta di soggiorno;• contributo di sbarco;• contributo di soggiorno	100 milioni	300 milioni
Riparto	DM 21/07/2020	Entro 60gg

RISTORO PERDITE IMPOSTA DI SOGGIORNO

IL CONTRIBUTO è PARI AL 21% DEL GETTITO 2019 D.L. 34/2020 – 100 MILIONI

Il riparto dei primi 90 milioni è avvenuto con [DM n. 2 del 21 luglio 2020](#) in proporzione al gettito di ciascun ente estratto dalla banca dati SIOPE - codice 1.01.01.41.001 “imposta di soggiorno riscossa a seguito dell’attività ordinaria di gestione” dell’anno 2019 (o 2018 in caso di assenza di dati per il 2019).
(il 10% è stato trattenuto per eventuali conguagli).

300 milioni


(DL 104/2020)

Riparto entro 60 gg. In attesa Gli enti possano considerare un contributo pari a 3 volte [quello ricevuto in base al DM di luglio](#)

L’iscrizione a bilancio del contributo per il ristoro del minor gettito imposta di soggiorno dovrà sempre corrispondere alla riduzione di entrata prevista per tale tributo. Qualora gli enti dovessero ricevere di più rispetto alle perdite subite, la differenza dovrà essere accantonata e non spesa in attesa di successivi conguagli/recuperi

PROROGA ESENZIONE TOSAP/COSAP PUBBLICI ESERCIZI

L'articolo 109 del decreto legge 104/2020 proroga fino al 31 dicembre 2020 le misure agevolative già previste dall'art. 181 del d.l. 34/2020 a favore delle imprese di pubblico esercizio in materia di autorizzazione ed occupazione di spazi ed aree pubbliche, tra cui l'esonero dal pagamento della TOSAP/COSAP.



Restano valide tutte le agevolazioni già previste dal DL 34/2020



I comuni che applicano la COSAP possono estendere le agevolazioni. I comuni che applicano la TOSAP hanno poteri limitati stante la riserva di legge in materia di esenzioni

PROROGA ESENZIONE TOSAP/COSAP PUBBLICI ESERCIZI

Le agevolazioni previste dall'art. 181 del d.l. 34/2020

Co.	Ambito oggettivo/soggettivo	Agevolazione	Ristoro
1	Occupazione di suolo pubblico da parte di imprese di pubblico esercizio (1)	Esonero TOSAP/COSAP dal 1° maggio al 31 dicembre 2020	127,5+ 42,5 ml
1-bis	Occupazioni di suolo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	Esonero TOSAP/COSAP dal 1° gennaio al 30 aprile 2020	12,5 ml
2	Domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria	Dal 1° maggio al 31 dicembre 2020: Presentazione in via telematica Sola planimetria allegata Esonero imposta di bollo Esonero TOSAP/COSAP	==
3	Posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte di imprese di pubblico esercizio, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di pubblico esercizio	Fino al 31 dicembre 2020 non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004)	==
4	Limite di 180 gg per la posa in opera di strutture temporanee di cui al comma 3	Disapplicazione	==
4-bis	Concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche scadenti entro il 31 dicembre 2020	Riassegnate per 12 anni secondo linee guida adottate dalle regioni entro il 20 settembre 2020	==

(1) Ai sensi dell'art. 5 della legge 287/1991 sono considerate imprese di pubblico esercizio:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi simili);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili).

TOSAP/COSAP: I CONTRIBUTI

d.l. 34/2020: Il riparto del 90% dei primi 127,5 milioni di euro è avvenuto con il DM 22/7/2020 tenendo conto di due criteri: per il 70% del gettito Tosap/Cosap 2019 rettificati; per il 30% in base al numero di imprese di pubblico esercizio

42,5 milioni
(DL 104/2020)

Considerando gli stessi criteri del DM del 22 luglio 20202, in attesa del riparto, in via provvisoria, si può considerare il 33,33% di quanto già ricevuto.



Per quanto riguarda il commercio su aree pubbliche, i comuni hanno l'obbligo di rimborsare d'ufficio le maggiori somme riscosse.



Ai comuni che non presentano gettito non viene erogato alcune contributo (att. non vengono considerate le unioni!!!)

I servizi scolastici

TRASPORTO SCOLASTICO

Due sono i provvedimenti normativi rilevanti ai fini del trasporto scolastico

**Art. 229, comma 2-bis, DL
34/2020**

Stanzia 20 milioni di euro da destinare ai comuni per rifondere i gestori del trasporto scolastico della perdita di corrispettivi legati alla chiusura della scuola. Le somme non modeste. Molti gestori invocano l'applicazione dell'art. 48 del DL 18/2020



Art. 2, DL 111/2020

Per lo svolgimento del servizio in attuazione delle linee guida approvate dal PCM per sicurezza anti-covid, i comuni possono incrementare nell'esercizio 2020 la spesa sostenuta nel 2019 fino ad un max del 30% e finanziarla con il fondone

TRASPORTO SCOLASTICO

Finanziamento dei maggiori oneri del trasporto scolastico connessi al COVID-19

Fondo funzioni fondamentali (max 30% della spesa sostenuta per il servizio di trasporto scolastico nel 2019)

Economie di bilancio disponibili, ivi compresi i risparmi su impegni per servizio di trasporto scolastico assunti per il periodo gennaio-giugno

Avanzo di amministrazione libero (in quanto spese non ricorrenti)



**NOVITA'
CONTENUTA
NEL DL
111/2020**

L'EDILIZIA SCOLASTICA E GLI SPAZI PER LA DIDATTICA

Riepilogo dei finanziamenti per edilizia scolastica e spazi didattici

Norma	Oggetto	Risorse 2020	Risorse 2021	Attuazione
Art. 232, comma 8, DL 34/2020	Interventi urgenti di edilizia scolastica e di adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio	30 ml	===	DM Istruzione n. 77 del 29/07/2020
Art 32, comma 2, lett. a), DL 104/2020 + Art. 3, comma 1, DL 111/2020	Acquisto, affitto, leasing o noleggio di strutture temporanee e di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche	29 ml + 3 ml	41 ml + 6 ml	Avviso n. 28139 del 7 settembre 2020 Avviso n. 28141 del 7 settembre 2020
Art. 3, comma 3, DL 111/2020	Realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione	10 ml	10 ml	In corso

PERSONALE SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

DL 117/2020 - Art. 2. Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni

1. Per l'anno scolastico 2020-2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, ferma restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.



Non si applica il limite del lavoro flessibile per il personale impiegato nei servizi educativi e scolastici per l'as 2020-2021

Resta fermo il limite complessivo di spesa di personale e l'obbligo di rispettare l'equilibrio di bilancio

***I contributi per gli investimenti e per altri
interventi COVID-19***

I CONTRIBUTI PER I COMUNI DELLA PRIMA ZONA ROSSA

L'articolo 112 del decreto legge Rilancio stanziava un fondo di 200 milioni da destinare ai comuni delle province di:

- Bergamo;
- Brescia;
- Cremona;
- Lodi;
- Piacenza;

maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria.

Il fondo è stato ripartito con decreto del Ministero dell'interno del 27 maggio 2020 in base alla popolazione residente dei diversi comuni e **le risorse dovranno essere utilizzate per interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.**

Rispetto il testo dell'art. 112 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale includeva tra i destinatari dei fondi anche i comuni dichiarati entro il 3 maggio 2020 "zona rossa" da provvedimenti statali o regionali per almeno 30 gg consecutivi. Con successivo avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 129 del 20 maggio 2020 è stato modificato il testo dell'articolo , togliendo i riferimenti ai comuni della zona rossa.

I CONTRIBUTI PER I COMUNI DELLA ZONA ARANCIONE

Art. 112-bis, commi 1-3, DL 34/2020

La norma istituisce un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, a favore dei Comuni che, pur non compresi tra quelli individuati dal precedente articolo, sono stati particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria. Il contributo, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di carattere economico e sociale, sarà ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 19 agosto 2020 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), tenendo conto, sulla base della popolazione residente:

- dei Comuni individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti;
- per i restanti comuni, dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.

MISURE PER INVESTIMENTI DEL DL 104/2020

- **Progettazione definitiva ed esecutiva (art. 45):** sono 600 milioni in totale (300 per il 2020 e 300 per il 2021) le risorse destinate a finanziare la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale. Si tratta di una integrazione dei fondi già stanziati dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 51, legge 160/2019) destinati a scorrere la graduatoria delle domande presentate entro il 15 maggio scorso. Gli enti beneficiari saranno individuati con comunicato emanato entro il 5 novembre e avranno dieci giorni di tempo per confermare l'interesse al contributo, in vista dell'assegnazione definitiva che sarà disposta entro il 30 novembre;
- **Messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art 46):** ammonta a 2,65 miliardi (900 ml. per il 2021 e 1,75 miliardi per il 2022) l'incremento delle risorse destinate al finanziamento delle opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio previste dai commi 139-148-ter dell'articolo 1 della legge 145/2018. Anche in questo caso le somme sono destinate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, il cui termine di presentazione delle domande scade il prossimo 15 settembre (si veda il [DM 5 agosto 2020](#)). La richiesta dovrà riguardare una o più opere inserite in uno strumento programmatico approvato dai comuni. Non possono presentare domanda gli enti che risultano beneficiari dei contributi in uno dei due anni del biennio precedente.

MISURE PER INVESTIMENTI DEL DL 104/2020

- **Piccole opere (art. 47):** raddoppia la dote per il finanziamento di piccole opere, previsto dal comma 29 e seguenti della legge 160/2019. Passano infatti da 500 milioni a 1 miliardo le risorse che per il 2021 saranno destinate ai comuni in misura fissa sulla base della popolazione (con un nuovo minimo di 100.000 euro per comuni fino a 5.000 abitanti ad un nuovo massimo di 500.000 euro per comuni sopra i 250.000 abitanti). L'assegnazione verrà disposta entro il 15 ottobre e le somme potranno essere utilizzate anche per l'ampliamento delle opere già previste e oggetto di finanziamento nel 2020.
- **Messa in sicurezza di strade e scuole di province e città metropolitane (art. 48):** complessivamente ammontano a 1,125 miliardi le maggiori risorse stanziare dal 2021 al 2024 per interventi di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole. L'art. 48 riscrive infatti l'art. 1, comma 63, della legge 160/2019, dopo la modifica apportata dal DL 162/2019;
- **Ponti e viadotti di province e città metropolitane (art. 49):** 200 milioni annui dal 2021 al 2023 sono destinati ad interventi di messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti (ivi compresa la nuova realizzazione). L'assegnazione sarà disposta entro gennaio 2021 sulla base di un piano che individui i programmi di intervento secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita.

NESSUNA RENDICONTAZIONE PER I “CONTRIBUTI COVID-19”

(Art. 112-bis, comma 4, secondo periodo, DL 34/2020)

La norma dispone che, sempre per il solo esercizio 2020, non sussiste l'obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari (di cui all'art. 158 del TUEL) in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

La presentazione della rendicontazione dei contributi straordinari scade annualmente il 28 febbraio.

Le altre novità del decreto agosto (DL 104/2020)

ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ (DL 104 art. 55)

Si dispone una nuova finestra per richiedere l'anticipazione di liquidità istituita dall'art. 116 del d.l. 34/2020, in considerazione del fatto che non tutte le risorse disponibili nel fondo sono state assegnate.

Per coloro che non hanno richiesto in precedenza l'anticipazione di liquidità, c'è la possibilità di effettuare la richiesta dal 21 settembre al 9 ottobre 2020



L'anticipazione può essere utilizzata anche per rimborsare quella concessa ai sensi della legge 160/2019.

SEMPLIFICAZIONE ADEMPIMENTI TESORIERE

L'articolo 52, del DL 104/2020, modifica gli artt. 163 e 175 del Tuel relativi agli adempimenti verso il tesoriere, superando l'obbligo di trasmettere le variazioni e l'elenco dei residui in esercizio provvisorio

Art 163 del TUEL: norme abrogate	Cosa prevedeva
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato	Obbligo di trasmissione dei residui presunti e degli stanziamenti di competenza dell'ultimo bilancio approvato ad avvio dell'esercizio provvisorio, al fine del controllo dei dodicesimi e degli stanziamenti di cassa
6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis.	Obbligo per gli enti locali di indicare nei mandati di pagamento le spese escluse dai limiti dei dodicesimi
Art. 175 del TUEL: norme abrogate	Cosa prevedeva
9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere: a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento; b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.	Obbligo di trasmissione al tesoriere delle variazioni di bilancio, delle variazioni dei residui e delle variazioni al FPV

SOSTEGNO AGLI ENTI IN DEFICIT STRUTTURALE

L'articolo 53, del DL 104/2020, introduce una serie di misure volte a sostenere gli enti in deficit strutturale

fondo per enti in procedura di riequilibrio pluriennale

La dotazione è di 100 ml per il 2020 e di 50 ml per ciascuno degli anni 2021-2022.

Possono accedere al fondo gli enti:

- il cui deficit è imputabile a caratteristiche socio-economiche e non a carenze organizzative;
- che hanno approvato la procedura di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-bis del Tuel il cui piano è stato approvato ed in corso di attuazione
- che hanno un indice di vulnerabilità sociale calcolato dall'ISTAT superiore a 100;
- che hanno una capacità fiscale pro-capite inferiore a 395, determinata ai sensi del DM 30 ottobre 2018.

Incremento dotazione del fondo di rotazione

viene incrementata di 200 milioni la dotazione del fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art. 243-ter del Tuel. Tali risorse sono destinate al pagamento delle spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di beni e servizi già impegnate

Sospensione termini procedura riequilibrio pluriennale

vengono sospesi ulteriormente fino al 30 giugno 2021 i termini già assegnati dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, per coloro che hanno già approvato il piano di riequilibrio. Sono sospese anche le azioni esecutive

DEBITI FUORI BILANCIO

L'articolo 53, comma 6, del DL 104/2020, modifica l'art. 194 del Tuel consentendo la spalmatura finanziaria dei debiti fuori bilancio oltre il triennio, secondo la durata stabilita nel piano di rateizzazione con i debitori. Nella delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.

Debiti fuori bilancio ex art 194 tuel: Possono essere finanziati a carico del bilancio anche per periodi superiori ai 3 anni sulla base degli accordi e piani di rateizzazione raggiunti con i creditori (facoltà valida per tutti gli enti locali)



Questa agevolazione si applica a tutti gli enti e non solamente a quelli deficitari

PROROGA SOSPENSIONE RISCOSSIONE COATTIVA

L'articolo 99 del decreto legge 104/2020, attraverso una modifica all'art. 68, commi 1 e 2-ter del d.l. 18/2020, proroga dal 31 agosto al 15 ottobre la data finale di sospensione dei termini di versamento derivanti da:

- cartelle di pagamento e ingiunzioni fiscali;
- avvisi esecutivi
- obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti effettuati dall'agente della riscossione presso terzi. Tale proroga implica anche la proroga della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis, come illustrato al paragrafo successivo.

I periodi di sospensione dell'attività di riscossione e accertamento

ATTIVITA'	SOSPENSIONE
Attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi gli enti locali	8 MARZO – 31 MAGGIO 2020
versamento delle somme riferite alle entrate tributarie e non tributarie risultanti da cartelle di pagamento e atti esecutivi (atti inerenti la riscossione coattiva)	8 MARZO – 15 OTTBRE 2020

RISCOSSIONE DIRETTA SOCIETA' IN HOUSE

L'art. 111 del decreto legge 104/2020 corregge una imperfezione contenuta nei commi 786 e 788 della legge 160/2019, dedicati alla riforma della riscossione locale e punta a consentire anche alle società in house (a capitale interamente pubblico) la riscossione diretta delle entrate locali. Riscossione diretta che, tramite una modifica del comma 788, invece viene preclusa alle società miste, nonché agli altri soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, del d.lgs. 446/1997.

Art. 52, co. 5, lett. b, d.lgs. 446/1997	Riscossione diretta delle entrate locali da parte del soggetto titolare	Divieto di incasso diretto
	n. 1	===
n. 2	===	Operatori degli stati membri che esercitano attività di riscossione
n. 3	Società in house a capitale interamente pubblico	===
n. 4	===	Società miste pubblico-private il cui socio viene scelto con gara

RIDUZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE IN CASO DI PAGAMENTO MEDIANTE DOMICILIAZIONE BANCARIA (ART. 118-TER, DL 104/2020)

DOMICILIAZIONE BANCARIA PERMANENTE

Pagamenti Tributi ed entrate
patrimoniali locali



RIDUZIONE
aliquote e delle tariffe
fino ad un MAX del 20%



**Si tratta di una volontà e non di un obbligo per l'ente.
La decisione può essere inserita nel regolamento di contabilità**

MAGGIORAZIONE TASI

Come richiesto dall'ANCI, l'art. 108 del decreto legge 104/2020 corregge l'imperfezione contenuta nella legge 160/2019 e mira a ripristinare nell'Imu la maggiorazione ex Tasi, al fine di garantire l'invarianza di gettito.

I comuni che hanno applicato la maggiorazione TASI sulle abitazioni principali di lusso, su fabbricati merce e sui fabbricati appartenente al gruppo catastale D

Hanno la possibilità di ripristinare la maggiorazione così come applicata nel 2019

scongiorare una perdita di gettito a carico dei comuni stessi, valutabile su base nazionale in oltre 70 milioni di euro.

PROROGA SOSPENSIONE VERIFICHE ART 48-BIS

Riportiamo il [comunicato](#) con cui l'Agenzia delle entrate ha reso nota la proroga della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR 602/1973, alla luce della sospensione dell'attività di riscossione coattiva disposta dall'art. 99 del decreto legge 104/2020.

*Nell'ambito delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte dal DL n. 104/2020 (cosiddetto "Decreto Agosto"), è prevista la sospensione dall'8 marzo al **15 ottobre 2020**, delle verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro.*

La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate restano prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del "Decreto Rilancio" (19/05/2020), l'Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell'art. 72-bis del DPR n. 602/1973. Per le somme oggetto di tali verifiche, le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Si ringrazia per la presnete presentazione la dott.ssa Elena Masini